

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l' 8 Febbraio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Porpora Prof. Domenico, Porceddu Avv. Carlo, Cherubini Dr. Giorgio, Paterno Dr. Antonio – Componenti; Bravi Dott. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO DEL CALCIATORE CASTRIOTA ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL'A.S.D. CASARANO S.P.A. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D dell'11.10.2006)

Con rituale e tempestivo gravame il calciatore Castriota Andrea, tesserato in favore della A.S.D. Casarano S.p.A., ha chiesto l'annullamento della decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D del 10.10.2006, con la quale la Commissione Tesseramenti aveva rigettato il reclamo da esso proposto allorché era minorenne, per il fine di ottenere la declaratoria di revoca del suo tesseramento per la Stagione Sportiva 2005/2006 in favore della A.S.D. Casarano (già U.S. Casarano), posto che il modulo di aggiornamento di posizione di tesseramento era stato sottoscritto da lui personalmente e non dai suoi genitori.

Chiedeva che la C.A.F., ove d'uopo, disponesse una C.T.U. per l'accertamento dei fatti enunciati.

Osserva la C.A.F., condividendo le motivazioni addotte dalla Commissione Tesseramenti, che pur volendo considerare la fattispecie come disconoscimento di firma, il relativo onere grava esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione del documento e non già sul soggetto che ne contesta la apponibilità, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile.

Ciò premesso, correttamente la Commissione Tesseramenti ha ritenuto che il soggetto diverso, ovvero l'odierno appellante, avrebbe, comunque, dovuto offrire elementi probatori a supporto del suo assunto; il che non è avvenuto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Signor Castriota Andrea e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO DELLA POL. COMUNALE DI CAPENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMUNALE DI CAPENA/PRIMA PORTA SAXA RUBRA DEL 9.12.2006, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 9, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 49 del 21.12.2006)

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 40 comma 9 C.G.S., richiamava, con provvedimento del 19.12.2006, gli atti del procedimento svoltosi davanti al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma relativo alla gara del 9.12.2006 tra la società Comunale di Capena e la società Prima Porta Saxa Rubra per incongruità delle sanzioni adottate dal predetto Giudice Sportivo a carico della società Comunale di Capena, investendo di nuovo giudizio la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio.

Detta Commissione Disciplinare accertava che persona qualificatasi come Presidente della società Comunale di Capena aveva rivolto all'arbitro della gara sopra citata, prima dell'inizio della gara stessa, gravi e ripetute minacce; che la stessa persona non aveva dato seguito alla richiesta del direttore di gara di far intervenire la Forza Pubblica, inducendo così l'arbitro a non dare inizio alla gara; che, inoltre, mentre l'arbitro si accingeva ad andarsene il custode del campo e la persona che si era qualificata come dirigente lo avevano pesantemente offeso.

In base a tale accertamento la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 49 in data 21.12.2006 del detto Comitato Regionale rideterminava le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo infliggendo alla società Comunale di Capena la punizione della perdita della gara col punteggio 0-3; la penalizzazione di due punti in classifica; la squalifica del campo di gioco per 2 gare effettive; nonché l'ammenda di €400,00.

Avverso questa decisione la società Comunale di Capena proponeva rituale ricorso avanti la Commissione di Appello Federale.

Osserva questa Commissione di Appello che il ricorso della società Comunale di Capena consiste nel proporre una propria versione dei fatti svoltisi in occasione della gara con l' A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 9.12.2006; versione dalla quale non risulterebbe nessuno dei comportamenti che hanno portato alla condanna della società.

Se nonché di fronte a questa deduzione di parte sta il contenuto del supplemento "di referto" dell'arbitro in atti che, ai sensi dell'art. 31 C.G.S., fa piena prova e rende, quindi, irrilevanti le affermazioni della società ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Comunale di Capena di Capena (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO DELL'A.S. VICTORIA MALO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. QUINTO VICENTINO/VICTORIA MALO DEL 18.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 29 del 20.12.2006)

Con comunicazione in data 20.11.2006, il Presidente dell'A.S.D. Calcetto Quinto manifestava alla "Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto" l'intenzione di presentare reclamo in relazione alla gara di calcio a cinque disputata il 18.11.2006 tra la propria squadra e quella dell'A.S.D. Victoria Malo.

In data 21.11.2006 la A.S.D. Calcetto Quinto presentava il preannunciato reclamo, deducendo che nella gara del 18.11.2006 il calciatore della Victoria Malo Zaupa Roberto, uno dei due calciatori della squadra avversaria nati successivamente all'1.1.1985, aveva presenziato al saluto ufficiale e aveva preso posto in panchina, ma al quarto minuto di gioco aveva lasciato la panchina e aveva abbandonato il campo di gioco avviandosi nello spogliatoio da dove era uscito in

abiti civili; qualche minuto dopo sistemandosi in tribuna assisteva alla partita. Ciò premesso, la Calchetto Quinto chiedeva che la A.S.D. Victoria Malo fosse punita con la sanzione della perdita della gara per non aver ottemperato alle regole del Calcio a Cinque Regionale riportate nel Com. Uff. n. 8 del 6.9.2006, in forza delle quali le società partecipanti al Campionato di Serie C2 hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare almeno due calciatori nati dall'1.1.1985 in poi, pena la perdita della gara.

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 25 del 29.11.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto accoglieva il ricorso del Calchetto Quinto e attribuiva a quest'ultima associazione sportiva la vittoria della gara disputata il 18.11.2006 per 6-0.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto rigettava, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 29 del 20.12.2006, il reclamo successivamente proposto dalla A.S.D. Victoria Malo.

Quest'ultima associazione ha presentato in data 26.11.2006 ricorso a questa Commissione di Appello Federale.

Il ricorso si articola in due argomentazioni.

La prima trae spunto dalla circostanza che il reclamo proposto inizialmente dalla A.S.D. Calchetto Quinto risulta indirizzato alla "Commissione Disciplinare" presso il Comitato Regionale Veneto e da questo fatto la A.S.D. Victoria Malo fa discendere la irritualità e inammissibilità del reclamo avversario posto che competente a decidere in primo grado era il Giudice Sportivo e non la Commissione Disciplinare.

La seconda argomentazione contiene una contestazione dei fatti come dedotti dalla Calchetto Quinto e la richiesta che venga accertata la forza maggiore che giustificerebbe l'abbandono del campo di gioco da parte del calciatore Zaupa Roberto.

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero, quanto all'eccezione di incompetenza del primo Giudice osserva questa Commissione di Appello che, in virtù del principio di "conservazione degli atti", già affermato e applicato in precedenti occasioni, è irrilevante che il reclamo della A.S.D. Calchetto Quinto sia stato indirizzato erroneamente alla Commissione Disciplinare posto che il reclamo stesso risulta pervenuto al Giudice Sportivo competente che ha deciso in primo grado.

Sul resto del reclamo, basta osservare che si tratta di deduzioni di merito sulle quali la Commissione di Appello Federale non ha potere di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 33 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Victoria Malo di Malo (Vicenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO DELL'A.S. RIO VIVO MARINELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIO VIVO MARINELLE/TRE COLLI DEL 4.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 51 del 21.12.2006)

Con atto del 28.12.2006 la società Rio Vivo Martinelle ha adito la C.A.F. avverso il provvedimento di cui in epigrafe.

A seguito della gara di cui trattasi, sospesa al 20' dall'arbitro per la rissa verificatasi, il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 alla società Tre Colli Rotello, in quanto alcuni dei suoi calciatori avevano generato l'episodio che induceva l'arbitro a sospendere la gara. In secondo grado di giudizio, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, azionata dalla soccombente società, aveva viceversa ritenuto di individuare un "errore tecnico" dell'arbitro l'interrompere l'incontro e conseguentemente ordinato la ripetizione dell'incontro.

Ritiene la C.A.F. che il giudizio circa l'opportunità della prosecuzione dell'incontro spetti esclusivamente all'arbitro quando, come nella circostanza, ragionevoli motivi di pericolo per l'incolumità personale - redatti nel referto prima e confermati in sede di supplemento poi - facciano ritenere pericolosa la prosecuzione dell'incontro.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S. Rio Vivo Marinelle di Termoli (Campobasso), annulla la delibera impugnata, ripristina la decisione del Giudice Sportivo infliggendo alla società Tre Colli la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO DELL'A.S.D. TRINACRIA DIP. REG. SIC. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.AMEDEO/TRINACRIA DEL 26.11.2006 (Delibera della Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006)

Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Trinacria ha inoltrato appello chiedendo alla Commissione d'Appello Federale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado il quale (v. Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006) relativamente alla gara Allievi Regionali A. Amedeo – Trinacria del 26.11.2006 conclusasi con il risultato di 1 – 0, aveva ritenuto in posizione regolare il calciatore della A. Amedeo, Ginocchio Fabrizio, che a seguito di precedente gara del Campionato Allievi Provinciali, disputata il 13.11.2006, era stato squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Palermo (v. Com. Uff. n. 13 del 15.11.2006) per tre giornate.

Ha sostenuto l'appellante che, per effetto di questa sanzione, non scontata, la posizione del calciatore Ginocchio Fabrizio doveva ritenersi irregolare.

Osserva la Commissione d'Appello Federale, uniformandosi al principio stabilito dalla Corte Federale con decisione pubblicata il 15.3.2001 sul Com. Uff. n. 5/CF, ai sensi dell'art. 17, comma 3 G.C.S., che il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l'infrazione.

Per effetto di ciò la posizione del calciatore Ginocchio Fabrizio, che ha disputato la gara Allievi Regionali, deve ritenersi regolare.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Trinacria Dip. Reg. Sic. di Palermo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO DELL'U.S. GIOIOSA JONICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GREFFA MOSORROFA/GIOIOSA JONICA DEL 13.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 80 del 9.1.2007)

Con fax trasmesso in data 11.1.2007, la società Gioiosa Jonica ha adito la C.A.F. avverso la decisione di cui in epigrafe.

All'esito della sospensione, disposta dall'arbitro al termine del primo tempo per intemperanze di sostenitori e varchi nella recinzione, della gara Greffa Mosorrofa/Gioiosa Jonica il Giudice Sportivo disponeva la perdita della gara per 0 – 3 in danno della squadra ospitante; la Commissione Disciplinare, adita dalla soccombente, accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione della gara, non ravvisando l'oggettività della situazione pericolosa, nella misura erroneamente percepita dal direttore di gara, anche per la massiccia presenza della forza pubblica intervenuta con tre pattuglie.

L'arbitro non ha adottato provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e si è limitato a percepire dall'interno del suo spogliatoio ad alcuni colpi sferrati alla porta del suo spogliatoio ed a valutarne asetticamente la pericolosità potenziale.

L'esame del reclamo e della completa documentazione del ricorso portano la Corte alle medesime conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Disciplinare e pertanto il reclamo va rigettato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Gioiosa Jonica di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI GRANATA DANIELE E IANDIORIO MASSIMO IN PROPRIO FAVORE, A DECORRERE DAL 3.10.2006 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 13.12.2006)

A seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio a Cinque dei calciatori Daniele Granata e Massimo Iandiorio e della società F.C. Interfive Vigevano per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. per avere i primi due partecipato illegittimamente alla gara Bergamo Calcio a Cinque/Interfive Vigevano del 30.9.2006 e la società per avere illegittimamente schierato in campo i due calciatori in detta gara valida per il Campionato di Serie B Girone A, la Commissione Disciplinare disponeva la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per verificare la effettiva data di decorrenza dal tesseramento dei calciatori Daniele Granata e Massimo Iandiorio in favore della F.C. Interfive Vigevano.

La Commissione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio di competenza della Commissione Disciplinare dichiarava valido il tesseramento dei calciatori Daniele Granata e Massimo Iandiorio per la società Interfive Vigevano a decorrere dal 3.10.2006.

Avverso tale decisione ha ritualmente proposto reclamo alla C.A.F. la F.C. Interfive Vigevano.

Il F.C. Interfive Vigevano, deducendo che la richiesta delle richieste di tesseramento dei calciatori Granata e Iandiorio era stata inviata con posta prioritaria il 20.9.2006, come peraltro dichiarato dal vicedirettore dell'Ufficio Postale che a titolo amichevole ne aveva visionato il contenuto e che in seguito non essendo stato recapitato il plico, aveva spedito a mezzo fax in data 30 settembre le copie dei moduli di tesseramento in suo possesso.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

L'art. 39 N.O.I.F. disciplina espressamente le modalità per effettuare il tesseramento dei calciatori ed all'uopo prevede due possibili modi per inoltrare la richiesta di tesseramento e precisamente, il deposito del modulo presso la competente divisione, oppure l'invio del modulo a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento.

Nella seconda ipotesi la norma prevede che la data di spedizione dell'avviso postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

La specificità delle modalità dettate dalla norma per le richieste di tesseramento, esprime inequivocabilmente la finalità di dare assoluta certezza alla decorrenza del tesseramento.

Di conseguenza nella ipotesi di invio della richiesta di tesseramento, l'unico mezzo idoneo per dare certezza alla data di spedizione del plico postale è la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza alcuna possibilità di far ricorso a forme alternative od equipollenti.

In tale contesto normativo, che disciplina rigidamente la materia del tesseramento dei calciatori, non può trovare ingresso alcuna atipicità delle forme dovendosi osservare i termini e gli adempimenti perentoriamente previsti.

L'asserita buona fede della società non vale a significare l'assenza di colpa e in ogni caso non può prevalere sul principio di legalità al quale la materia del tesseramento deve sottostare.

Il ricorso pertanto va respinto, confermando la delibera della Commissione Tesseramenti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Interfive Vigevano di Abbiategrasso (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO DELLA POL.D. ARANOVA S.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRULLO 84/ARANOVA S.C. DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.49 del 21.12.2006 e Com. Uff. n. 50 del 4.1.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con delibera del 4.1.2007 rigettava il reclamo della Pol.D. Aranova Sporting Club contro la decisione del Giudice Sportivo

nella parte in cui, in relazione alla gara tra le società Trullo 84 e Aranova Sporting disputata il 26.11.2006 aveva inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso in parte qua- alla C.A.F. la Pol.D. Aranova S.C. per ottenere ulteriore valutazione dei fatti avvenuti il 26.11.2006 nel procedimento.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente osserva la Commissione che il ricorso non risulta essere stato inviato alla società Trullo 84, controparte necessaria, come espressamente previsto degli artt. 29 commi 5 e 9 e 33 comma 2 C.G.S. a pena di inammissibilità del ricorso.

L'inosservanza di tale formalità comporta di conseguenza l'inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol.D. Aranova S.C. di Fiumicino (Roma), ai sensi degli artt. 29 commi 5 e 33 comma 2) C.G.S., per omesso invio del reclamo alla controparte.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 9 Febbraio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli